

# Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
<b>6693 R1</b>	28 febbraio 2013	ISTITUZIONI / CANCELLERIA DELLO STATO
Concerne		

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa parlamentare 4 giugno 2012 presentata nella forma elaborata da Angelo Paparelli per la modifica degli art. 32 e 32a della legge sull'esercizio dei diritti politici (estensione del voto per corrispondenza generalizzato alle elezioni cantonali e comunali) (v. messaggio 10 ottobre 2012 n. 6693)**

## 1. INTRODUZIONE

Con la sua iniziativa del 4 giugno 2012, il deputato Angelo Paparelli chiede che la legge della legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici (*di seguito* LEDP) sia modificata come segue:

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p><b>Art. 32</b></p> <p>L'elettore può votare nelle forme del voto per corrispondenza nelle elezioni cantonali e comunali a condizione che sia:</p> <p>a) impedito di recarsi nel locale di voto, essendo ospite o degente, di ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi stabiliti dal Consiglio di Stato e siti nel Cantone Ticino;</p> <p>b) impedito di recarsi nel locale di voto, essendo ospite o degente, di ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi siti in Svizzera con la presentazione di un'attestazione di degenza;</p> <p>c) impedito di recarsi nel locale di voto dalla propria abitazione per malattia o incapacità fisica;</p> <p>d) detenuto in un carcere sito nel Cantone;</p> <p>e) in servizio militare o prestò servizio nella protezione civile.</p>	<p><b>Art. 32</b></p> <p>Nelle forme del voto per corrispondenza generalizzato l'elettore può esprimere il suo voto non appena ricevuto il materiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nell'elezione per il Consiglio degli stati, del Consiglio nazionale e nelle votazioni, non appena ricevuto il materiale di voto;</li> <li>- nell'elezione del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio e nelle votazioni, non appena ricevuto il materiale di voto;</li> <li>- nell'elezione per il Municipio, del Consiglio comunale e nelle votazioni, non appena ricevuto il materiale di voto.</li> </ul>
<p><b>Art. 32a</b></p> <p>L'elettore può votare nelle forme del voto per corrispondenza generalizzato nell'elezione per il Consiglio degli Stati, analogamente a quanto avviene per l'elezione del Consiglio nazionale e nelle votazioni non appena ricevuto il materiale di voto.</p>	<p><b>Art. 32a</b></p> <p>Nelle modalità in vigore al momento, l'elettore potrà votare in forma elettronica, tramite internet o attraverso telefonia mobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nell'elezione del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio e nelle votazioni;</li> <li>- nell'elezione del Municipio, del Consiglio comunale e nelle votazioni.</li> </ul>

Come ricorda il Consiglio di Stato nel suo messaggio parziale del 10 ottobre 2012, la proposta di introdurre il voto per corrispondenza generalizzato è già stato affrontato a due riprese da questo Gran Consiglio.

Il 29 maggio 2006 l'allora deputato Giovanni Jelmini aveva presentato un'iniziativa parlamentare nella forma elaborata sull'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato nelle elezioni.

Il Consiglio di Stato, nel messaggio n. 5830 del 12 settembre 2006, aveva indicato di essere *"tendenzialmente favorevole a entrare in materia"*, invitando tuttavia il Gran Consiglio a trattare il tema dopo il rinnovo del Parlamento e del Governo cantonali del 1° aprile 2007.

Il 5 giugno 2007, il Gran Consiglio ha respinto l'iniziativa parlamentare con 39 voti contrari, 38 voti favorevoli e un astenuto.

Il 25 giugno 2009 la deputata Nadia Ghisolfi e cofirmatari hanno presentato un'iniziativa parlamentare sul medesimo tema.

Il Consiglio di Stato, nel messaggio n. 6300 del 17 novembre 2009, si era espresso contro l'estensione del voto per corrispondenza generalizzato.

Il 23 febbraio 2010 il Gran Consiglio ha respinto l'iniziativa parlamentare con 42 voti contrari, 38 voti favorevoli e 3 astenuti.

Il 22 marzo 2010 il deputato Nenad Stojanovic e cofirmatari hanno presentato un'iniziativa parlamentare elaborata per l'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato per l'elezione del Consiglio degli Stati.

Il Consiglio di Stato, nel messaggio n. 6358 del 4 maggio 2010 ha dato preavviso favorevole alla proposta, poi accolta dal Gran Consiglio in data 21 novembre 2010.

Come ricorda l'iniziativista, il voto elettronico è invece stato proposto per la prima volta dalla deputata Greta Gysin e cofirmatari con la mozione del 18 marzo 2009, tuttora inevasa, *"Introduzione del voto elettronico nelle votazioni ed elezioni cantonali"*.

## **2. MOTIVAZIONI**

L'iniziativista muove dalla considerazione che *"oggi tutto o quasi cambia rapidamente"*.

Secondo l'iniziativista questa tendenza non risparmia la politica e *"l'evoluzione tecnologica fa sì che in ogni istante si possa contare su strumenti ideali anche per esprimere il proprio pensiero (il voto ad esempio) a tutti i livelli della nostra democrazia"*.

L'iniziativa, premettendo l'auspicio che *"il passaggio dalla tradizione ai giorni nostri dovrà avvenire per gradi nel pieno rispetto degli elettori anziani, a gran parte dei quali l'uso delle nuove tecnologie risulta ostico"*, ritiene che l'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato e del voto elettronico non *"sfavorirà nessuno"*.

### **2.1 Voto per corrispondenza generalizzato**

Per quanto riguarda la proposta di introdurre il voto per corrispondenza generalizzato, il deputato Angelo Paparelli espone la seguente motivazione.

*"L'espressione del voto per corrispondenza, sistema ampiamente collaudato a livello federale per l'elezione del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale, deve essere esteso sia a livello cantonale, sia a livello comunale."*

*Farei fatica a comprendere eventuali opposizioni ad una proposta che intende adeguare il Cantone e i Comuni a un sistema di voto semplice e razionale già ampiamente usato da molti."*

## **2.2 Voto elettronico**

Per quanto riguarda la proposta di introdurre il voto elettronico, l'iniziativista spiega come segue le ragioni alla base della sua richiesta.

*"Il voto per Internet (e-mail) o attraverso la telefonia mobile (SMS) è da anni praticato con successo e rappresenta oramai la normalità in alcuni Paesi nordici. Del resto, anche la Confederazione tra il 2004 e il 2005 ha sperimentato con successo un progetto pilota che ha coinvolto i Cantoni Ginevra, Neuchâtel e Zurigo."*

*Inoltre "giovanissimi invece saranno sicuramente incentivati dal partecipare attivamente alla vita politica del Paese potendo usufruire del voto elettronico."*

Si riproducono di seguito anche le motivazioni poste alla base della mozione 18 marzo 2009.

*"Tra il 2004 e il 2005 la Confederazione ha condotto, con la collaborazione dei Cantoni Ginevra, Neuchâtel e Zurigo, un progetto pilota per l'introduzione del voto elettronico in occasione di votazioni federali. In ogni Cantone è stato sperimentato un sistema diverso: si è votato tramite internet a Ginevra e Neuchâtel, seppur con modalità differenti. Gli elettori di Zurigo hanno potuto invece esprimere la propria opinione sia tramite internet, sia attraverso la telefonia mobile (SMS). La percentuale di votanti che hanno fatto uso di queste possibilità oscilla tra il 22% a Zurigo e il 60% a Neuchâtel. Il progetto pilota può sicuramente essere considerato un successo.*

*A Ginevra il nuovo sistema di voto è stato tanto apprezzato dalla popolazione da convincere il Cantone, lo scorso febbraio, ad adottare l'introduzione del voto elettronico anche per le votazioni cantonali. Ben il 70% degli elettori ha infatti approvato l'introduzione del voto elettronico.*

*Lo sviluppo della tecnologia negli ultimi decenni permette di adottare sistemi di voto elettronico in piena sicurezza, facilitando e velocizzando peraltro il conteggio dei voti.*

*Una democrazia, soprattutto quando semidiretta come la nostra, vive tramite l'attivismo e la partecipazione del proprio elettorato. Proprio per questo motivo ogni estensione e facilitazione dell'espressione del voto è da salutare positivamente. Ravvivare il sistema democratico, cercando di coinvolgere più persone nel processo decisionale, non può che far bene al sistema stesso, aumentandone la legittimità.*

*Secondo un'inchiesta dell'Istituto di ricerca gfs.bern sul potenziale del voto elettronico in Svizzera, realizzata nel 2005 su incarico della Cancelleria federale, l'idea di voto elettronico risulta familiare al 65% della popolazione. In particolare, secondo l'inchiesta, il voto elettronico suscita entusiasmo nel gruppo di persone che vanno a votare solo occasionalmente, tra cui sono da contare anche i giovani. Per i giovani, già avvezzi alle nuove tecnologie, l'introduzione del voto elettronico potrebbe quindi rappresentare un incentivo alla partecipazione."*

## **3. RAPPORTO DEL CONSIGLIO DI STATO**

Con il Rapporto parziale del 10 ottobre 2012 il Consiglio di Stato si è limitato a prendere posizione sull'estensione del voto per corrispondenza generalizzato a tutte le elezioni disciplinate dalla LEDP.

Per quanto riguarda la seconda proposta oggetto dell'iniziativa parlamentare - l'introduzione del voto in forma elettronica - il Consiglio di Stato non ha preso posizione, ma ha preannunciato un ulteriore rapporto.

Il Consiglio di Stato ha così motivato questa scelta:

*"La ragione è da attribuire all'esigenza di attentamente valutare le sperimentazioni in corso nei tre Cantoni pilota e nei Cantoni che, per il tramite di una convenzione speciale, hanno scelto di affidarsi all'uno o all'altro dei tre modelli. È infatti importante disporre di indicazioni utili e tranquillizzanti sull'affidabilità dello strumento sia dal profilo tecnico, sia della salvaguardia indispensabile della segretezza del voto, della correttezza della sua espressione e ripresa. Si osserva che la sperimentazione è seguita da una commissione di coordinazione Confederazione / Cantoni promossa dalla Conferenza dei Cancellieri dello Stato.*

*In quest'ottica, il gruppo di lavoro diretto dalla Cancelleria dello Stato e istituito a suo tempo dal Governo per esaminare e proporre l'introduzione del voto elettronico, riprenderà il suo mandato. Premessa importante è comunque la soluzione prospettata dall'iniziativa all'esame."*

Per quanto riguarda la proposta di introdurre il voto per corrispondenza generalizzato il Consiglio di Stato, discostandosi dalle sue precedenti prese di posizione in materia, propone l'accoglimento dell'iniziativa del deputato Paparelli.

Tra le ragioni che, a parere del Governo, militano a favore di tale soluzione il Consiglio di Stato indica in particolare:

- l'uniformazione delle modalità di voto per i diversi tipi di consultazione popolare;
- l'accoglimento delle aspettative degli elettori, alla luce del fatto che, quando è ammesso il voto per corrispondenza, la quota di chi vi fa capo supera sovente l'80% dei votanti;
- l'assenza di particolari problemi e difficoltà;
- l'eliminazione di ostacoli e fonti di errori, sia da parte del Comune che del singolo cittadino (p. es. in caso di ritardo nella presentazione dell'istanza per il voto per corrispondenza);
- l'eliminazione di potenziali disparità di trattamento degli elettori a fronte di divergenze tra le prassi adottate dai Comuni;
- la possibilità di votare consegnando la scheda alla cancelleria comunale o nella buca lettere comunale, ciò che consente all'elettore di votare in modo flessibile (p. es. al di fuori dei giorni e orari di apertura dell'ufficio elettorale) con la certezza che il voto è stato espresso in modo tempestivo;
- la possibilità che la partecipazione aumenti;
- la velocizzazione del voto, soprattutto nei casi in cui la compilazione della scheda richiede un certo tempo (p. es. l'elezione del Gran Consiglio, dove è possibile esprimere 90 preferenze);
- la possibilità per l'elettore di compilare con più calma - riducendo il rischio di compiere errori - la propria scheda;
- la velocizzazione della procedura di preparazione allo spoglio, data la possibilità di iniziare a contare e preparare le schede all'invio al centro di spoglio di Bellinzona.

## 4. CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE

### 4.1 Voto per corrispondenza

#### 4.1.1 *Aspetti positivi*

##### 4.1.1.1 *Uniformazione / semplificazione della procedura di voto*

Oggi il cittadino ticinese può votare per corrispondenza (in modo generalizzato) alle elezioni federali (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati) e alle votazioni federali, cantonali e comunali.

Per votare per corrispondenza alle elezioni cantonali il cittadino ticinese deve invece trovarsi in uno dei casi previsti dall'art. 32 LEDP.

Questa situazione può portare a confusione ed errori e, nell'applicazione concreta dell'art. 32 LEDP, può portare a disparità di trattamento a dipendenza del Comune di residenza dell'elettore.

L'estensione del voto per corrispondenza generalizzato anche alle elezioni cantonali e comunali costituisce un innegabile contributo di chiarezza e semplicità, eliminando nel contempo possibili errori e malintesi.

##### 4.1.1.2 *Partecipazione*

La maggioranza della Commissione è del parere che l'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato potrebbe contribuire ad aumentare la partecipazione al voto o, quantomeno, ad arginarne la diminuzione.

Il voto per corrispondenza - laddove è consentito in modo generalizzato - viene scelto da ca. l'80% dei cittadini ticinesi.

È vero che un nesso di causalità tra possibilità di votare per corrispondenza e partecipazione al voto non è incontestabile, anche perché mancherà sempre la prova del contrario: alcuni Stati con una partecipazione alle urne tradizionalmente molto elevata (Italia e Francia *in primis*) non conoscono il voto per corrispondenza generalizzato, mentre in Svizzera, per alcune votazioni popolari, la partecipazione scende anche al di sotto del 30%.

Nondimeno in alcune realtà l'introduzione del voto per corrispondenza è stata accompagnata da un importante aumento della partecipazione elettorale.

Inoltre il diritto di voto per corrispondenza generalizzato consente una maggiore partecipazione in quanto permette l'esercizio del voto al di fuori delle date e degli orari di apertura dell'ufficio elettorale, senza l'incombente di ricorrere alla procedura di voto anticipato, che non consente comunque di risolvere tutti gli impedimenti al voto.

In questo senso, se può essere messo in dubbio che il voto per corrispondenza *stimola* una maggiore partecipazione, è invece incontrovertibile che il voto per corrispondenza *permette* una maggiore partecipazione.

In una democrazia più alta è la partecipazione, maggiormente legittimo è il risultato del voto.

Questa legittimazione è tanto più necessaria quando si tratta di elezioni, ritenuto che si tratta di conferire a delle persone la responsabilità di adottare importanti decisioni nell'interesse del popolo.

In quest'ottica l'introduzione del diritto di voto per corrispondenza deve essere positivamente valutata come un utile strumento di mantenere la legittimità più ampia possibile del voto.

#### *4.1.1.3 Voto più flessibile e sereno*

La maggioranza della Commissione è del parere che l'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato può consentire al cittadino-elettore di esercitare il proprio diritto di voto in modo più flessibile e sereno; in definitiva: in modo più libero.

Per quanto riguarda la *flessibilità*, questa è data dalla possibilità per il cittadino-elettore di votare anche al di fuori degli orari di apertura dell'ufficio elettorale, i quali, nella maggioranza dei casi, si limitano complessivamente a meno di 10 ore.

Per quanto riguarda la *serenità*, questa è data dalla possibilità per il cittadino-elettore di compilare la scheda elettorale (e non il semplice facsimile) a casa propria, in piena tranquillità, senza l'assillo - che si verifica non di rado nella cabina elettorale - di compiere errori o impiegarsi troppo tempo, chiedendo se del caso l'aiuto di persone di propria fiducia.

L'elettore avrebbe inoltre la possibilità di recarsi all'ufficio elettorale con la scheda originale già compilata, conciliando quindi rapidità e serenità del voto al gesto simbolico di deporre personalmente la scheda nell'urna.

### **4.1.2 Aspetti ritenuti problematici**

#### *4.1.2.1 Segretezza del voto*

La principale preoccupazione espressa dai contrari all'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato è quella secondo cui tale sistema non garantirebbe sufficientemente la segretezza del voto.

La segretezza del voto non è un'esigenza fine a sé stessa, ma costituisce una componente irrinunciabile di ogni cittadino alla libera espressione del proprio voto.

Il diritto del cittadino alla libera espressione del voto è garantito sia dalla Costituzione federale (art. 34: *"I diritti politici sono garantiti. La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto"*) che dalla Costituzione cantonale (art. 31: *"Il segreto del voto è inviolabile. La legge provvede a impedire il controllo per garantire la libertà del cittadino"*).

Il voto deve pertanto svolgersi nelle condizioni più adeguate per garantire all'elettore di esprimere un voto realmente libero.

La storia del nostro Cantone - in particolare quella meno recente - ci consegna una miriade di aneddoti, tra il gustoso e il grottesco, sugli stratagemmi escogitati per tentare di esercitare un certo controllo sul risultato elettorale.

La precisione quasi chirurgica con cui alcune persone, alla chiusura delle urne, erano in grado di prevedere il risultato elettorale dimostra da un lato la "raffinatezza" di certi metodi, dall'altro l'inefficacia della "precauzione" consistente nell'obbligare il cittadino a recarsi personalmente all'urna.

L'odierna tecnologia, di per sé, agevola ancora di più l'elusione del segreto del voto; basti pensare alla possibilità - già evocata in occasione del dibattito parlamentare relativo all'iniziativa Jelmini - di fotografare con il cellulare la scheda di voto prima di consegnarla nell'urna.

È pertanto illusorio credere che introducendo anche per le elezioni comunali e cantonali il voto per corrispondenza generalizzato - peraltro già in vigore per le elezioni federali e per le votazioni - si rinunci a una procedura di voto a prova di "galoppino" e si consegnerebbero turbe di cittadini impotenti agli insaziabili appetiti elettorali dei partiti. Insomma, anche in un'ottica - invero anacronistica - di sospettosa diffidenza nei confronti della politica ticinese occorre riconoscere che - tra due sistemi egualmente inefficaci - occorre preferire quello che garantisce al cittadino la più ampia possibilità di partecipare al voto.

Ma vi è di più: l'esperienza maturata in questi ultimi anni nelle elezioni federali e nelle votazioni - nonché negli altri Cantoni - ha dimostrato che non v'è in realtà nulla da temere dalla generalizzazione del voto per corrispondenza.

La cronaca cantonale e federale - al di là del caso che ha coinvolto il deputato socialista Ricardo Lumengo (poi assolto dal Tribunale federale) - non ha riportato, negli ultimi anni, episodi di particolare rilevanza che militino contro il voto per corrispondenza generalizzato.

I risultati delle elezioni federali, del resto, sono sostanzialmente analoghi a quelli delle elezioni cantonali, ciò che dimostra che il voto per corrispondenza non conduce a uno stravolgimento o falsificazione del risultato elettorale.

#### *4.1.2.2 Contatto con l'elettore*

I contrari al voto per corrispondenza generalizzato sostengono che questo sistema di voto ridurrebbe le occasioni di contatto tra i candidati e l'elettore.

Questo argomento, di per sé comprensibile, va sostanzialmente relativizzato.

Il contatto tra elettore e candidato non si limita in effetti al (possibile) incontro al seggio elettorale, ma si sviluppa su un periodo ben più lungo e attraverso modalità variegata: dal comizio elettorale, all'incontro durante momenti comunitari, al contatto personale, ai più recenti social network.

L'introduzione del voto per corrispondenza non elimina alcuna di queste occasioni di incontro e contatto, né, del resto, impedisce all'elettore che lo volesse di recarsi personalmente alle urne.

#### *4.1.2.3 Durata della campagna elettorale*

Tra le preoccupazioni espresse dai contrari vi è quella secondo cui l'esercizio del voto potrebbe avvenire durante la campagna elettorale (e meglio, prima che questa si

concluda), con la conseguenza che pregi e difetti di un candidato potrebbero essere scoperti a voto già avvenuto, senza possibilità di modificarlo.

La maggioranza commissionale ritiene che questa preoccupazione non possa essere convincentemente opposta alla concessione del voto per corrispondenza generalizzato.

Il cittadino-elettore che decide di votare prima che la campagna elettorale sia conclusa - il materiale di voto viene comunque distribuito 10 giorni / 3 settimane prima del voto (art. 26 LEDP), quindi si tratta di un lasso di tempo non esorbitante - accetta evidentemente il rischio di pentirsi del proprio voto.

Questo rischio - e la disponibilità ad accettarlo - rientra nella sfera di responsabilità del cittadino e non si vedono particolari motivi per cui lo Stato dovrebbe impedire a un cittadino che ritiene di avere maturato una propria decisione di esprimerla, rinunciando a qualche giorno di riflessione in più.

Alcuni elettori - legittimamente - ritengono ad esempio preferibile esprimere il proprio voto appena ricevuto il materiale elettorale per evitare di essere influenzati nelle loro scelte dalla propaganda elettorale.

Il rischio di "pentimento" per le proprie scelte elettorali può inoltre realizzarsi (e, più di sovente, si realizza) anche dopo il voto.

#### *4.1.2.4 Valenza simbolica del voto alle urne*

I contrari sostengono che l'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato sminuirebbe la valenza simbolica - e, per certi versi, educativa - del voto, quale espressione più alta della democrazia.

Questo argomento, a parere della maggioranza commissionale, ha senza dubbio una sua pertinenza e fondatezza.

L'esercizio del diritto di voto per corrispondenza, in un certo senso, smitizza il voto stesso, perché lo spoglia di quella dimensione solenne e ritualistica che lo ha caratterizzato fin dall'introduzione del suffragio universale.

Il voto per corrispondenza è intimistico, quanto il voto alle urne è comunitario.

Va però riconosciuto che la maggiore solennità nel voto alle urne, rispetto all'esercizio del voto per corrispondenza, è più che altro il frutto di una percezione culturale che ci deriva da un'esperienza più che secolare.

Se il voto per corrispondenza fosse stato introdotto fin dall'inizio della nostra storia democratica non vi sarebbero particolari motivi per ritenere una modalità di esercizio del voto più significativa dell'altra.

Possono del resto essere immaginate modalità di voto ancora più solenni e significative del voto alle urne, ad esempio imponendo all'elettore di indossare un determinato capo d'abbigliamento oppure di recitare una determinata formula prima di deporre la scheda nell'urna.



In realtà, se è vero che una democrazia vive anche di simboli e "liturgie", bisogna riconoscere che ben più importanti sono i contenuti.

La maggioranza di questa Commissione non ha motivo di ritenere che i cittadini ticinesi eserciterebbero meno seriamente o consapevolmente il loro diritto di voto per il solo fatto che questo avverrebbe in un contesto meno formale, simbolico o coreografico di quello dell'ufficio elettorale.

I cittadini ticinesi, del resto, già da diversi anni votano (anche) per corrispondenza alle elezioni e votazioni federali e alle votazioni cantonali e comunali.

È quindi verosimile che la percezione di maggiore solennità del voto alle urne si sia ormai diluito e, per finire, le due modalità di voto abbiano ormai acquisito pari dignità.

### **4.1.3 Conclusioni**

Sulla base delle considerazioni che precedono la Commissione - condividendo i contenuti del Messaggio del Consiglio di Stato - è giunta alla conclusione che i tempi siano ormai maturi per l'introduzione anche in Ticino, come in tutti gli altri Cantoni della Svizzera, del diritto di voto per corrispondenza generalizzato.

Le motivazioni dei contrari sono senza dubbio comprensibili, ma, a mente della Commissione, non sono tali da ostacolare la generalizzazione di una modalità di voto che i ticinesi, da diversi anni, esercitano in altri tipi di votazione molto importanti senza che si siano mai prodotte difficoltà particolari.

## **4.2 Voto elettronico**

### **4.2.1 Basi legali**

In Svizzera il voto elettronico, per quanto attiene alle votazioni ed elezioni federali, è regolamentato dall'art. 8a della Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici il quale recita quanto segue.

*"Art. 8a - Voto elettronico*

*<sup>1</sup>D'intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, il Consiglio federale può autorizzare la sperimentazione del voto elettronico limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale.*

*<sup>1bis</sup>Se un Cantone svolge da tempo senza panne e con successo sperimentazioni di voto elettronico, il Consiglio federale può, a sua domanda, autorizzarlo a proseguire le sperimentazioni per un periodo di tempo determinato. Può sottoporre l'autorizzazione a oneri o condizioni oppure, in ogni momento e ponderate tutte le circostanze, limitare il voto elettronico a luoghi, date o oggetti determinati.*

*<sup>2</sup>Il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e lo spoglio di tutti i voti devono essere garantiti e gli abusi esclusi.*

*<sup>3</sup>*

*<sup>4</sup>Il Consiglio federale disciplina i dettagli."*

Le condizioni di autorizzazione alla sperimentazione prevista dall'art. 8a LDP sono stabilite dagli artt. 27a segg. della Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici.

### Art. 27a - Prove del voto elettronico nell'ambito di elezioni e votazioni popolari

<sup>1</sup>Le prove del voto elettronico nell'ambito di elezioni e votazioni popolari necessitano dell'autorizzazione del Consiglio federale.

<sup>2</sup>Il voto elettronico nell'ambito di elezioni e votazioni popolari è ammesso soltanto in quanto nei Comuni designati a tal fine sia reso possibile per tutti gli scrutini che si svolgono alla stessa data.

<sup>3</sup>Per quanto necessario allo svolgimento delle prove, i Cantoni possono derogare alle disposizioni della legge concernenti il voto per corrispondenza e il voto alle urne.

<sup>4</sup>Il voto per rappresentanza è vietato.

### Art. 27b - Domanda di autorizzazione

<sup>1</sup>La domanda di autorizzazione di una prova deve:

- a. documentare che la prova può essere svolta conformemente alle prescrizioni del diritto federale;
- b. contenere le disposizioni cantonali emanate a tal fine.

<sup>2</sup>La domanda di autorizzazione di più prove consecutive deve inoltre contenere la conferma che nel Cantone si sono svolte senza irregolarità almeno cinque singole prove consecutive in votazioni popolari federali.

### Art. 27c - Contenuto dell'autorizzazione

<sup>1</sup>Nell'autorizzazione, il Consiglio federale approva le deroghe alle prescrizioni della legge e stabilisce:

- a. per quali elezioni o testi federali è ammesso il voto elettronico;
- b. in quale periodo è consentito il voto elettronico;
- c. per quali Comuni i risultati dell'elezione o della votazione ottenuti nell'ambito della prova hanno effetto giuridicamente vincolante.

<sup>2</sup>Il Consiglio federale provvede affinché nessuna prova concerna più del 10 per cento degli aventi diritto di voto a livello federale. Nei referendum obbligatori in cui è richiesta anche la maggioranza dei Cantoni, bada inoltre affinché sia ammesso a votare per via elettronica non più del 30 per cento degli aventi diritto di voto di ciascun Cantone interessato; per il calcolo di questa quota non si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto.

<sup>3</sup>Il Consiglio federale può autorizzare il Cantone nel quale si sono svolte senza irregolarità almeno cinque singole prove consecutive in votazioni popolari federali a impiegare il voto elettronico nell'ambito di votazioni popolari federali limitatamente a una parte del territorio, a talune date e a taluni testi e per una determinata durata massima, purché il sistema non subisca modifiche sostanziali sotto il profilo tecnico od organizzativo.

### Art. 27d - Condizioni di autorizzazione

<sup>1</sup>Il Consiglio federale accorda l'autorizzazione soltanto in quanto siano soddisfatte le esigenze di cui al presente articolo e agli articoli 27e-27p. Deve segnatamente essere garantito che:

- a. possano partecipare allo scrutinio soltanto gli aventi diritto di voto (controllo della legittimazione al voto);
- b. ciascun avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare soltanto una volta (unicità del voto);

- c. terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico ed efficace voti espressi per via elettronica (garanzia dell'espressione fedele e sicura della volontà popolare);
- d. terzi non possano venire a conoscenza del contenuto di voti espressi per via elettronica (segreto del voto);
- e. all'atto della determinazione dei risultati sia tenuto conto di tutti i voti (determinazione fededegna dei risultati);
- f. possa essere escluso qualsiasi abuso sistematico (scrutinio conforme alle norme).

<sup>2</sup>Il Consiglio federale autorizza le prove comprendenti codici di accesso, diritti di accesso o firme elettroniche soltanto in quanto sia garantito che:

- a. terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico codici di accesso, diritti di accesso o firme elettroniche;
- b. terzi non possano abusare in modo sistematico di codici di accesso, diritti di accesso o firme elettroniche;
- c. le misure di sicurezza previste escludano qualsiasi pericolo di abusi mirati e sistematici.

<sup>3</sup>Il Cantone deve inoltre dimostrare di aver predisposto le misure tecniche, finanziarie e organizzative necessarie per lo svolgimento delle prove e di informare in modo comprensibile gli aventi diritto di voto sull'organizzazione, la tecnica e la procedura del voto elettronico.

In Ticino non è prevista alcuna base legale per il voto elettronico.

#### **4.2.2 Progetto Vote électronique**

La storia del voto elettronico in Svizzera è bene riassunta dall'opuscolo "Vote électronique - progetto comune della Confederazione e dei Cantoni" edito dalla Cancelleria federale nell'agosto 2011 (reperibile su <http://www.bk.admin.ch/themen/pore/evoting/index.html>, consultato l'ultima volta il 3 febbraio 2013).

Il voto elettronico in Svizzera - attraverso il progetto Vote électronique - ha preso avvio nel 2000 nei Cantoni di Ginevra, Neuchâtel e Zurigo; progressivamente questo progetto ha registrato l'adesione di altri 10 Cantoni.

"Il progetto Vote électronique si fonda sul principio che i Cantoni non debbano necessariamente operare investimenti in proprio, ma possano piuttosto avere l'opportunità di utilizzare un sistema già sviluppato da altri Cantoni. Le tre configurazioni principali esistenti attualmente consentono ai Cantoni di scegliere il sistema più appropriato in base al fatto, ad esempio, che dispongano di un registro elettorale centralizzato (sistema di Ginevra) oppure che operino mediante un'impostazione piuttosto decentrata (sistema di Zurigo). Il sistema di Neuchâtel, dal canto suo, si caratterizza per l'abbinamento del voto elettronico con altre prestazioni all'interno del «Guichet unique neuchâtelois»". (opuscolo citato, pag. 7).

Le tappe di questo processo possono essere così sistematicamente riassunte:

2000	Avvio del progetto Vote électronique
2004	Ginevra: prime sperimentazioni nell'ambito di votazioni federali
2005	Neuchâtel: prime sperimentazioni nell'ambito di votazioni federali
2005	2005 Zurigo: prime sperimentazioni nell'ambito di votazioni federali

2008	Ginevra, Neuchâtel, Zurigo: sperimentazioni in parallelo
2008	Neuchâtel: prime autorizzazioni a utilizzare il voto elettronico per gli svizzeri all'estero
2009-2011	Convenzioni fra il Cantone di Ginevra e i Cantoni di Basilea Città, Lucerna e Berna per il voto elettronico degli svizzeri all'estero
2009	Fondazione del «Consortium Vote électronique» che comprende i seguenti Cantoni: Argovia, Friburgo, Grigioni, Sciaffusa, San Gallo, Soletta e Turgovia
2010	Prime sperimentazioni in 12 Cantoni
2011	Prime sperimentazioni nell'ambito delle elezioni del Consiglio nazionale nei Cantoni di Basilea Città, Argovia, Grigioni e San Gallo. Le sperimentazioni hanno riguardato in particolare gli svizzeri all'estero
2015	Obiettivo: gran parte degli svizzeri all'estero può usufruire del voto elettronico per le elezioni del Consiglio nazionale.

Ancora recentemente, il voto elettronico sta conoscendo importanti tappe.

Come risulta dal sito internet della Cancelleria federale, il 14 dicembre 2012 *"il Consiglio federale ha accolto la richiesta di undici Cantoni, autorizzando l'uso del voto elettronico in occasione della votazione popolare del 3 marzo 2013. Circa 162'000 aventi diritto potranno così usufruire della possibilità di votare tramite Internet. Tutti i Cantoni coinvolti hanno già ottenuto ottimi risultati con questo tipo di votazione.*

*Come finora, in nove Cantoni potranno votare tramite Internet unicamente gli Svizzeri all'estero. Nel Cantone di Ginevra, oltre a questa categoria di persone, potranno partecipare ai test di voto elettronico circa 71 700 aventi diritto di voto ivi domiciliati. Il Cantone di Neuchâtel offre al massimo a 25 000 cittadini che vi sono domiciliati la possibilità di votare elettronicamente."*

Inoltre, secondo le informazioni raccolte dalla Commissione presso la Cancelleria di Stato del Cantone di Ginevra, a breve altri tre Cantoni - Uri, Obvaldo e Vallese - sottoscriveranno delle convenzioni con il Cantone di Ginevra per la sperimentazione del voto elettronico.

La Commissione è del parere che, per quanto attiene alle votazioni ed elezioni federali, anche il Cantone Ticino debba aderire al progetto *Vote électronique*; **la Commissione formula quindi un formale invito al Consiglio di Stato, previa verifica delle conseguenze finanziarie, a inoltrare al Consiglio federale una domanda di autorizzazione alla sperimentazione del voto elettronico secondo quanto previsto dall'art. 27a ODP.**

#### **4.2.3 L'esperienza del Cantone di Ginevra**

Come indicato in precedenza, il Cantone di Ginevra è uno dei Cantoni piloti nel voto elettronico.

Il progetto è stato avviato nel 2000 e nel 2009 i cittadini del Cantone di Ginevra, in votazione popolare, hanno accettato a larga maggioranza (70,2%) l'introduzione di un articolo costituzionale che prevede il principio del voto elettronico.

Il 1. gennaio 2010, quale concretizzazione dell'articolo costituzionale è entrato in vigore il nuovo art. 60 della Legge sui diritti politici del 15 ottobre 1982, il quale recita quanto segue:

### **Art. 60 - Vote électronique**

<sup>1</sup>*Lors de votations, l'électeur peut voter à distance par la voie électronique.*

<sup>2</sup>*Le matériel de vote envoyé à l'électeur contient les éléments nécessaires pour exercer le vote électronique.*

<sup>3</sup>*Pour exercer le vote électronique, l'électeur s'authentifie en ligne au moyen des éléments fournis, remplit le bulletin électronique et le valide en acquiesçant à l'acheminement des données vers l'urne électronique.*

<sup>4</sup>*L'électeur ne peut voter par la voie électronique que si le matériel informatique qu'il utilise présente un niveau de sécurité suffisant.*

<sup>5</sup>*Pour être enregistré, le vote électronique doit être validé au plus tard le samedi précédant la clôture du scrutin à 12 heures.*

<sup>6</sup>*Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions relatives à la mise en œuvre du vote électronique, notamment pour les aspects techniques, de contrôle et de sécurité. Il est autorisé à renoncer ou à suspendre l'exercice du vote électronique s'il considère que les conditions de sécurité ne sont pas garanties. Il fait fréquemment tester la sécurité du système de vote électronique. Il le fait en outre auditer au moins une fois tous les 3 ans. Les résultats de l'audit sont rendus publics.*

<sup>7</sup>*Les applications informatiques liées au vote électronique doivent être clairement séparées des autres applications.*

<sup>8</sup>*Le code source des applications permettant de faire fonctionner le vote électronique, de même que les documents liés à la sécurisation du système, à l'exception des résultats de l'audit prévu à l'alinéa 6, ne peuvent être communiqués à des tiers en application de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.*

<sup>9</sup>*Les membres de la commission électorale centrale y ont toutefois accès en tout temps.*

<sup>10</sup>*Le code source peut en outre être éprouvé, sans toutefois être reproduit, par tout électeur qui justifie d'un intérêt scientifique et purement idéal et qui s'engage à en respecter la confidentialité. Le Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités de ce test.*

Secondo le informazioni raccolte dalla Commissione presso la Cancelleria di Stato del Cantone di Ginevra, il voto elettronico è adottato in modo generalizzato per quanto riguarda le votazioni, mentre è adottato ancora a titolo sperimentale per quanto riguarda le elezioni.

Nel mese di novembre 2012 la Corte dei conti è stata eletta (anche) con il voto elettronico, senza che si siano verificati problemi.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 60 cpv. 6 LDP nel mese di novembre 2012 è stato svolto un audit sulla messa in opera del sistema elettronico; il relativo rapporto, di natura tecnica, è previsto nel primo trimestre del 2013. Un ulteriore rapporto esterno, di natura più generale, è invece atteso per il secondo trimestre del 2013.

La maggioranza della Commissione ritiene che l'esperienza del Cantone di Ginevra non possa più essere considerata una mera sperimentazione pionieristica, ma consenta già di trarre qualche conclusione.

#### **4.2.4 Conclusioni**

La maggioranza della Commissione, a titolo di indicazione generale, condivide con favore la premessa di lavoro del Consiglio di Stato che è quella di percorrere *"la soluzione prospettata dall'iniziativa all'esame"*.

La maggioranza della Commissione, pur comprendendo l'opportunità di non compiere scelte affrettate, non condivide però fino in fondo l'approccio del Consiglio di Stato che consiste nell'attendere gli esiti di sperimentazioni in corso in altri Cantoni.

Dalla lettura del messaggio pare inoltre di capire che questa valutazione sia stata a suo tempo interrotta; il messaggio non indica inoltre una tempistica precisa di trattazione della questione.

Ciò premesso, la maggioranza Commissione, consapevole dei numerosi aspetti politici, tecnici e finanziari che si collegano all'introduzione del voto elettronico (nel Cantone di Ginevra questo processo è durato quasi 10 anni e non è ancora del tutto definitivo), ritiene che non sia per ora opportuno introdurre una disposizione legislativa che imponga in modo generalizzato questa modalità di voto.

La Commissione invita però formalmente il Consiglio di Stato a presentare a breve un rapporto su tale questione, in cui siano già presentate le possibili vie da percorrere (convenzione con il Cantone di Ginevra, con il Cantone di Zurigo, ecc.) e le relative conseguenze in termini temporali, tecnici e finanziari.

## **5. CONCLUSIONI**

Per tutto quanto sopra riportato, la maggioranza della Commissione chiede al Gran Consiglio di voler accogliere parzialmente, nel senso indicato dal Consiglio di Stato, l'iniziativa parlamentare 4 giugno 2012 presentata nella forma elaborata dal deputato Angelo Paparelli per la modifica degli art. 32 e 32a della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998.

Per la maggioranza della Commissione speciale CDP:

Maurizio Agustoni, relatore

Bacchetta-Cattori - Caimi - Gysin - Ortelli (con riserva)

Pedrazzini - Ponzio-Corneo - Quadranti - Viscardi